

N. R.G. 1198/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. Lavoro

Composta da:

dott. Silvia Marina Ravazzoni - Presidente
dott. Benedetta Pattumelli - Consigliere
dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 153/2022, estensore dott. Bignami, promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. ZERBONE ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA R. DI LAURIA, 15 MILANO presso il difensore

APPELLANTE

CONTRO

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COMO (C.F. 97900660586), con il patrocinio dei funzionari Carmela Cambareri e Carmine Santoro, elettivamente domiciliato presso la sede in VIA BELLINZONA, 111 COMO

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per parte appellante: *“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita in composizione collegiale, previi gli adempimenti di rito e di legge, nonchè istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti:*

IN VIA CAUTELARE E DI SOSPENSIVA SOSPENDERE INAUDITA ALTERA PARTE L'ESECUTORIETA' E L'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA APPELLATA E, QUINDI, DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO;

IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO

- RIFORMARE INTEGRALMENTE LA SENTENZA IMPUGNATA essendo questa viziata da violazione a falsa applicazione di legge, violazione del principio del contraddittorio, violazione del diritto di difesa in danno di parte ricorrente, da contraddittorietà manifesta ed in contrasto con la documentazione offerta dal ricorrente a supporto dell'azione introdotta e, conseguentemente, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio tramite cui il ricorrente chiedeva di:

ANNULLARE IL PROVVEDIMENTO che con il presente atto si impugna e, quindi, REVOCARE l'ordinanza ingiunzione n° 111 del 30/1/2020, poiché il rapporto di lavoro era qualificabile come APPRENDISTATO e



nessuna modifica risulta accertata da provvedimento emesso in contraddittorio tra le parti ed ai sensi di legge e, conseguentemente,

ANNULLARE ogni atto allo stesso prodromo, connesso e consequenziale, ivi compresa la condanna al pagamento delle somme richieste a titolo di ingiunzione, **DICHIARANDO** che nulla è dovuto dal ricorrente per qualunque titolo e/o ragione connessi al **VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO** nonché agli atti allo stesso prodromi e/o connessi e/o consequenziali, previo annullamento degli atti compiuti dagli accertatori a decorrere dal verbale di prima ispezione, ivi compresi il **VUA** e tutti gli altri a questi connessi e consequenziali.

Vinte le spese tutte di lite, di primo e di secondo grado di giudizio, sentenza esecutiva come per legge".

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con testi sia in prova che in controprova, da integrarsi come le circostanze di cui in narrativa da leggersi precedute dalla perifrasi "Vero che":

- 1) "Vero che il signor [REDACTED] illustrava nel dettaglio ogni mansione e controllava ciascun operaio nello svolgimento del proprio lavoro"
- 2) "Vero che il signor [REDACTED] era privo di esperienza lavorativa in materia ed aveva come tutor il signor [REDACTED]";
- 3) "Vero che il signor [REDACTED] controllava costantemente i dipendenti spiegando loro ogni lavoro nel dettaglio";
- 4) "Vero che i dipendenti lavoravano in un garage poiché il tempo non consentiva il lavoro all'aperto ed il signor [REDACTED] stava spiegando come si lavorano i muri, ossia stata insegnando il lavoro all'operaio secondo il piano formativo che contrattualmente vincola le parti in contenzioso";
- 5) "Vero che il datore di lavoro ha illustrato il piano formativo".

Quali testimoni si indicano: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], DOTT. [REDACTED]."

Per parte appellata: "Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello promosso da [REDACTED] Giuseppe avverso la Sentenza del Tribunale di Como n. 153/2022, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 153/2022, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha respinto il ricorso introduttivo proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 111/2020 emessa da ITL in data 30 gennaio 2020.

La vicenda per cui è causa trae origine da un accesso ispettivo eseguito il 3 aprile 2019 presso il cantiere edile sito in Carbonate (CO) in esito al quale è stato notificato il verbale unico n. CO00000/2019-835-01 del 5 agosto 2019, ove è stato contestato all'opponente l'erroneo inquadramento dei due dipendenti [REDACTED] e [REDACTED], in quanto le mansioni svolte non sarebbero corrisposte a quelle previste dal loro inquadramento (apprendista aiuto manovale 1° livello), bensì a quelle di operaio qualificato muratore, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pari a complessivi € 1.334,00 (doc. 12 – fascicolo opponente) per omessa consegna della lettera contestuale di assunzione quali operai e omessa comunicazione al Centro per l'Impiego a seguito della riqualificazione del rapporto di lavoro.

La parte opponente ha contestato gli esiti dell'accesso ispettivo deducendo che [REDACTED] avrebbe sempre lavorato sotto il controllo di [REDACTED] e mai avrebbe agito in autonomia. Quanto alla posizione di [REDACTED], i verbalizzanti hanno errato nel ritenere che lo stesso fosse già stato dipendente dell'opponente in quanto la precedente assunzione avrebbe riguardato il dipendente "omonimo" [REDACTED].

L'ISPETTORATO TERRITORIALE DI COMO-LECCO ha contestato la ricostruzione attorea richiamando le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ed insistendo sulla circostanza dello svolgimento in autonomia delle proprie mansioni da parte dei due lavoratori formalmente inquadrati quali apprendisti.

Gli ispettori hanno osservato che "le verifiche effettuate hanno permesso di accertare che i due lavoratori di fatto hanno sempre svolto mansioni di operaio qualificato, tant'è vero che al momento



dell'accesso in cantiere stavano rasando le pareti interne del box in costruzione annesso al fabbricato in assoluta autonomia. non risulta che svolgessero o abbiano mai svolto la mansione di aiuto manovale; d'altronde l'impresa non occupa alcun operaio qualificato, né tantomeno alcun manovale” (cfr. verbale di accertamento unico).

Alla luce delle dichiarazioni testimoniali, il primo Giudice ha ritenuto fondati gli addebiti ispettivi.

Il teste [REDACTED] (ispettore) ha dichiarato che al momento dell'accesso i lavoratori operavano in assoluta autonomia all'interno di un box ove eseguivano lavori di rasatura, mentre il titolare si trovava in tutt'altra parte del cantiere; che non risultava che ai due fosse stata impartita alcuna formazione e che nelle dichiarazioni rese agli ispettori riferirono di essere operai qualificati e [REDACTED] di aver già lavorato in passato per [REDACTED].

Valorizzando la deposizione del teste il primo giudice ha ritenuto, quanto a [REDACTED], che egli operasse in autonomia e senza aver ricevuto alcuna formazione.

In merito al lavoratore [REDACTED], il Giudice di prime cure ha rilevato che il lavoratore trovato in cantiere durante l'accesso ispettivo del 3 aprile 2019 si chiama [REDACTED], nato in Ucraina, C.F.: [REDACTED].

Secondo la ricostruzione dell'opponente, gli ispettori avrebbero errato nell'affermare che lo stesso avrebbe già lavorato alle dipendenze di [REDACTED] in quanto si sarebbe trattato di altro lavoratore.

Effettivamente il teste [REDACTED], all'udienza del 26 maggio 2022 ha affermato: *“In passato fu assunto un certo [REDACTED] nato il 2/3/1989 in Romania, perché nel suo c.f., per lo Stato estero di nascita c'è la sigla Z129. Al momento dell'accesso degli ispettori, era assunto come apprendista, un altro soggetto [REDACTED], nato anch'egli il 2/3/1989 ma in Ucraina, per cui anche il codice fiscale era diverso”*.

Tuttavia, in disparte la questione sull'omonimia, il primo giudice ha valorizzato la circostanza che il lavoratore era stato trovato dagli ispettori intento a lavorare in totale autonomia alle operazioni di rasatura di un box e che mancava la prova dell'effettiva sussistenza di una attività formativa, con la conseguenza che anche in relazione a tale posizione lavorativa non risultava fondata la proposta opposizionale.

Con atto del 30/10/2022 [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

In via preliminare, il ricorrente ha insistito per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, atteso che essa genera grave ed irreparabile danno, perché blocca l'emissione del DURC e, quindi, il lavoro aziendale.

Con un primo motivo di gravame, l'Esponente ha eccepito la violazione di legge *sub specie* di deroga al principio dell'onere della prova e quanto al valore probatorio del verbale unico di accertamento.

Secondo la prospettazione di parte, l'Ispettorato non ha assolto al proprio onere probatorio.

Innanzitutto, non si comprende quali accertamenti abbiano svolto gli Ispettori, né l'origine delle informazioni che gli accertatori avrebbero acquisito, né dei documenti che sarebbero idonei a comprovare la fondatezza della riqualificazione del rapporto che ha portato all'irrogazione della sanzione. Non solo non hanno mai esaminato le difese del ricorrente, ma neppure hanno mai confutato e/o contestato le produzioni e le allegazioni dedotte in atti dalla difesa di [REDACTED].

Peraltro, il verbale di accertamento riferisce su circostanze non verificatesi alla presenza del pubblico ufficiale, quali lo svolgimento da sempre da parte degli apprendisti delle mansioni tipiche degli operai qualificati, posto che quanto visto dagli ispettori al momento dell'accesso non può che riferirsi a quanto avveniva in quel preciso frangente, senza poterne dedurre alcunché circa il progresso.

Nel merito, l'appellante ha ribadito la genuinità del rapporto di apprendistato professionalizzante, affermando che gli operai non erano esperti e lavoravano sotto l'egida del tutor Sig. [REDACTED] per quanto concerne il particolare lavoro di rasatura in essere al momento dell'accesso ispettivo, questo era stato prima spiegato da [REDACTED] agli apprendisti e poi da questi ultimi messo in opera.



Con un secondo ordine di censure, l'Esponente ha giudicato viziata la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa relativamente alle dichiarazioni rese dagli apprendisti, al VUA e al Verbale di primo accesso; documenti contraddittori e dai contenuti differenti, in contrasto tra di loro e con il verbale di conciliazione sub. doc. 14.

Ad avviso di parte appellante, il VUA non gode di fede privilegiata in relazione al "riferito", quindi, per quanto concerne le asserite deposizioni effettuate dai lavoratori.

Nella dichiarazione resa agli ispettori, Morar ha dichiarato di essere apprendista, che il suo lavoro consiste nella rasatura e di aver partecipato ai corsi di formazione. Non è dato comprendere da dove gli ispettori abbiano tratto il convincimento che egli avesse sempre lavorato in autonomia, svolgendo compiti da operaio qualificato.

Peraltro, [redacted], successivamente all'ispezione, hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale in cui il lavoratore ha confermato la veridicità del rapporto di apprendistato.

Dette circostanze sarebbero state comprovate in sede istruttoria, se il Tribunale avesse ammesso a testimoniare il lavoratore.

Sotto un altro profilo, l'appellante ha evidenziato alcune incongruenze contenute negli accertamenti ispettivi: che nel verbale di primo accesso del 03/04/2019, gli ispettori chiedono la documentazione a decorrere dal settembre 2019 e che mentre nel verbale viene dato atto che entrambi gli apprendisti erano intenti a lavori di rasatura, nella propria dichiarazione [redacted] avrebbe affermato di essere addetto a lavori di intonacatura.

Con un terzo profilo di impugnazione, la sentenza è stata reputata viziata per errata applicazione di legge in merito all'istituto dell'apprendistato e da falsa applicazione di legge per violazione del principio del contraddittorio e limitazione del diritto di difesa di parte ricorrente.

L'appellante ha affermato che dalla documentazione agli atti è possibile verificare che esisteva un piano formativo, che esisteva un tutor e che i lavoratori venivano formati, ossia veniva loro insegnato un mestiere che viene indicato dagli accertatori – contraddittoriamente - prima come rasatori dei muri e poi intonacatori e muratori. I lavoratori seguivano i corsi di formazione, come da attestati agli atti. E' di tutta evidenza che affinché l'apprendistato sia effettivamente professionalizzante, i lavoratori debbano mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti, cimentandosi nelle varie lavorazioni della loro categoria professionale.

Inoltre, [redacted] non ha nulla a che vedere con [redacted], ossia con l'apprendista presente sul luogo oggetto di accertamento e per cui è causa (doc. 4).

Gli Ispettori hanno non solo utilizzato dati di un altro lavoratore violando la normativa sulla *privacy*, ma addirittura hanno ritenuto di sovrapporre i soggetti, attribuendo all'apprendista (Ucraino [redacted] con la Y), tutti i rapporti contrattuali e le esperienze lavorative dell'altro lavoratore (quello rumeno [redacted] con la I).

In definitiva, il Giudice di prime cure non solo ha legalizzato un atto non vero, ma ha fatto decorrere un rapporto di lavoro da una data non vera, ossia dal 16/06/2011, ossia dalla data di assunzione del lavoratore rumeno [redacted].

L'Ispettorato Territoriale di Como – Lecco, sede di Como si è costituito in giudizio con memoria difensiva dell'11/01/2023, insistendo per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del gravame avverso.

L'appellato ha ribadito che al momento dell'accesso in cantiere i due lavoratori in questione stavano rasando le pareti interne del box in costruzione annesso al fabbricato in assoluta autonomia (cfr. Verbale di accesso, doc. 4).

Non risulta che svolgessero o abbiano mai svolto la mansione di "aiuto manovale", anche perché l'impresa non occupa alcun operaio qualificato, né tantomeno alcun manovale.



Disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte, esaminate le note depositate nel termine assegnato, il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione e decide con la presente sentenza.

* * *

L'appello, i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro connessione, è fondato e merita accoglimento.

Gli ispettori hanno basato le loro conclusioni, trasfuse nel verbale ispettivo, su quanto dagli stessi visto nell'unico accesso al cantiere effettuato il giorno 3/4/2019, ovvero che i due apprendisti erano intenti ad un lavoro di rasatura di un muro senza che in quel frangente fosse fisicamente presente all'interno del box il sig. [REDACTED] sulle dichiarazioni dei due lavoratori, nonché su accertamenti svolti sui loro archivi quanto alla posizione de [REDACTED].

La circostanza che al momento dell'accesso in cantiere i due apprendisti fossero intenti al lavoro senza che [REDACTED] fosse con loro all'interno del box oggetto della lavorazione di rasatura è del tutto inidonea a trarne la conclusione che i due dipendenti avessero sempre lavorato in autonomia e senza la necessaria supervisione del tutor.

La disciplina dell'apprendistato non richiede certo la sorveglianza costante, da parte del soggetto preposto alla formazione, degli apprendisti, anzi risulta del tutto logico che questi, una volta ricevute le nozioni per l'esecuzione della lavorazione, le mettano in pratica, così esercitandosi nella applicazione concreta delle istruzioni ricevute. Pretendere che il tutor costantemente sorvegli a vista gli apprendisti non trova riscontro nell'impianto normativo dell'apprendistato, sicchè dal fatto che [REDACTED] – al momento in cui gli ispettori sono entrati in cantiere – non fosse nel box insieme agli apprendisti è circostanza del tutto irrilevante al fine di dimostrare che questi erano già in grado di lavorare in autonomia al momento della loro assunzione. A ciò si aggiunga che l'apprendistato è un percorso formativo progressivo per cui è evidente che il lavoratore acquisisce via via le nozioni del mestiere e vi saranno lavorazioni che dopo un certo tempo sarà in grado di svolgere da solo e altre che invece gli vengono ancora insegnate.

Al momento dell'accesso [REDACTED] [REDACTED] erano assunti da oltre 18 mesi e pertanto non può certo risultare indice di autonomia lavorativa posseduta sin dall'inizio del rapporto di lavoro, la circostanza che fossero capaci di rasare una parete.

Con il verbale ispettivo viene poi contestata la totale assenza di formazione teorica e pratica, ma tale circostanza è smentita dalla documentazione versata in causa da [REDACTED] (doc. 16), in particolare risulta prodotto sia il piano formativo regolarmente compilato che gli attestati dei corsi seguiti dai lavoratori, in relazione al quali l'ITL non ha sollevato contestazioni di sorta, limitandosi a ribadire, invero incomprensibilmente, che non risultava fornita alcuna formazione.

Giova sottolineare che l'onere della prova, in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro, incombe sull'Ispettorato: affermare, come si legge nel verbale unico, che le mansioni svolte dai due dipendenti non corrispondono a quelle previste dal loro inquadramento ma ad una qualifica superiore, richiede, quanto meno, un raffronto tra le due declaratorie, ma una tale allegazione è del tutto assente non solo nel verbale, ma anche nelle difese dell'ITL.

Passando ad esaminare le dichiarazioni rilasciate dai due lavoratori agli Ispettori, il sig. [REDACTED] (doc. 8 fasc. ITL) ha dichiarato di essere apprendista muratore, che il suo lavoro consiste nella "rasatura" e di aver seguito i corsi di formazione. Le dichiarazioni sono del tutto coerenti con l'assunzione come apprendista e dalle stesse non può certo ricavarsi che lo stesso svolgesse mansioni di operaio qualificato o che ne possedesse già le competenze prima dell'inizio del rapporto di lavoro, oltre a smentire l'assunto che Galati non avesse impartito la necessaria formazione.

Quanto alla dichiarazione di [REDACTED] (doc. 7 fasc. ITL) deve rilevarsi, innanzi tutto, che il documento prodotto non è completo, constando di una sola pagina, laddove la dichiarazione verbalizzata "in questo cantiere ho iniziato a lavorare a settembre 2019 e svolgo i lavori di intonacatore e lavori di muratura in



autonomia. Dopo avere acquisito la qualifica di intonacatore al *” chiaramente lascia intendere che pro
seguiva su altro foglio.

Inoltre, detto documento è datato 3/4/2019, sicchè non è dato comprendere come il lavoratore possa aver dichiarato di aver iniziato a lavorare in quel cantiere nel settembre 2019.

Parimenti incongrua è la data di assunzione indicata (16/6/2011), che non trova corrispondenza nel contratto di assunzione come apprendista, datato 4/9/2017. L'ITL ne deduce che [redacted] era già alle dipendenze di [redacted] dal 2011 come operaio qualificato inquadrato al 3 liv., con cessazione al 31/10/2017, ma, come affermato dal primo giudice, il lavoratore assunto nel 2011 non era il medesimo poi assunto come apprendista, in quanto il primo si chiamava [redacted] ed era nato in Romania e non in Ucraina.

Su tale statuizione (ovvero la non corrispondenza tra i due lavoratori) è sceso il giudicato, in mancanza di impugnazione da parte dell'Ispettorato, sicchè deve ritenersi definitivamente accertato che i due lavoratori non sono la medesima persona, con la conseguenza che non ha trovato conferma in causa la contestata circostanza che il [redacted] trovato al lavoro al momento dell'accesso ispettivo fosse già stato in precedenza assunto come operaio qualificato.

In conclusione, la sentenza appellata, che ha ritenuto provata l'assenza di attività formativa e lo svolgimento di lavorazioni in autonomia, fondandosi essenzialmente sulle risultanze del verbale di accertamento, deve essere riformata poiché, alla luce delle superiori considerazioni, entrambi gli elementi valorizzati dal primo giudice non trovano conferma da una compiuta disamina di tutti gli atti di causa e da una corretta interpretazione delle circostanze di fatto.

Deve, pertanto, in accoglimento della opposizione proposta da [redacted] con il ricorso di primo grado, revocarsi l'ordinanza ingiunzione n. 111/2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco del 30/1/2020.

Non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensiva, stante l'avvenuta decisione della causa.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022 per quanto attiene al giudizio di appello, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 153/2022, revoca l'ordinanza ingiunzione n. 111/2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco del 30/1/2020.

Condanna ITL a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.000 per il primo grado ed in € 1.000 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge.

Milano, 8/3/2023

Il Giudice Ausiliario rel.
Paola Poli

Il Presidente
Silvia Marina Ravazzoni

